Spett.le
COMUNE DI FIANO
Provincia di Torino

Verbale n. 3 del 09/03/2023

Casale Monferrato, 09/03/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Fiano:

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi*;*

Dato atto che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto, altresì, che il predetto Principio Contabile applicato, al punto 9.1, ultimo capoverso, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui prevede:

"…. *Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*…";

Rilevato che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

Visti gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute, cancellate e reimputate in sede di riaccertamento ordinario;

Considerato che si è provveduto ad eliminare definitivamente residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2021 e precedenti per un importo, rispettivamente, di **€ 5.149,40** e di **€ 17.883,36** in quanto sono venuti a mancare i requisiti di cui agli artt. 179 e 183 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto L.vo 18.8.2000, n. 267

Rilevato che dai prospetti contabili di cui al punto precedente risulta, rispetto ai residui mantenuti al 31 dicembre 2022, la seguente situazione sintetica:

RESIDUI ATTIVI	Importo a fine 2022
Residui attivi riportati	243.547,94 €
Accertamenti 2022 da riportare	600.971,22 €
Totale residui attivi al 1.1.2023	**844.519,16 €**

RESIDUI PASSIVI	Importo a fine 2022
Residui passivi riportati	136.274,59 €
Impegni 2022 da riportare	468.866,88 €
Totale residui passive al 1.1.2023	**605.141,47 €**

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo degli impegni cancellati e reimputati e l'ammontare degli accertamenti cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2022
Spese reimputate	107.143,25 €
Entrate reimputate	---
Differenza = FPV parte corrente	**107.143,25 €**

PARTE CONTO CAPITALE	ESERCIZIO 2022
Spese reimputate	75.837,32 €
Entrate reimputate	---
Differenza = FPV conto capitale	**75.837,32 €**

TOTALE FPV 2022 ⇨ 2023	**182.980,57 €**

ECONOMIE SUL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022	
Economie di parte corrente	12.185,53 €
Eocnomie conto capitale	17.883,36 €
Totale economies u FPV 2022	**30.068,89 €**

Considerato che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 in corso di predisposizione, consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del bilancio e delle corrispondenti voci della spesa da

reimputare nella parte spesa del bilancio, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, si dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Visto il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio reso ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 del TUEL L. 267/2000;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione per il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 affinché, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, l'atto di riaccertamento dei residui, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, aggiorni gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023/2025, in corso di predisposizione.

IL REVISORE DEI CONTI

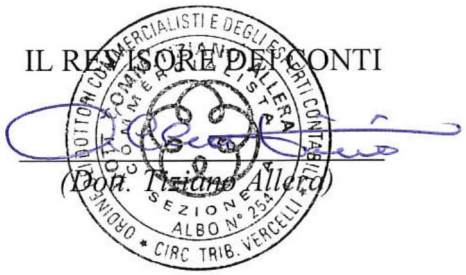

(Dott. Tiziano Allera)